



Città di Minturno

Provincia di Latina

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Dpr 3/8/1998

C.A.P. 04026 MINTURNO
Tel. 0771-66081 Fax 658293
Cod.Fisc. 81003430592 - P.IVA 0097053 059 8
E - MAIL: ufficiocopie@comune.minturno.lt.it

Segretario Generale

Prot.

2078

il 03.02.2016

Ai sigg.ri Responsabili di Servizio

dott. ssa Maria Signore
arch. Antonio D'Angelo
dott. Giacomo M. D'Acunto
geom. Carmine Violo
rag. Antonio Rasile
rag. Giuseppe Di Micco
dott. Antonio Lepone

SEDE

Oggetto: trasmissione stralcio nota del Garante per la protezione dei dati personali.

Si trasmette, in allegato alla presente, copia di uno stralcio della nota in oggetto indicata affinché le SS.LL. si attengano pedissequamente a quanto in essa prevista per la tutela dei dati personali.



Il Segretario Comunale
responsabile Anticorruzione e Trasparenza
D.ssa Massimina De Filippis



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

DIPARTIMENTO LIBERTÀ
PUBBLICHE E SANITÀ

COMUNE DI MINTURNO
a mezzo p.e.c.:
minturno@legalmail.it

OMISSIS

In merito, si rappresenta in via preliminare che la diffusione di dati personali – ossia di «*qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale*» (art. 4, comma 1, lett. b, del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196) – da parte dei soggetti

MV



pubblici è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento, nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza (art. 19, comma 3, e art. 11, comma 1, lett. d, del Codice).

La specifica disciplina di settore prevede che *«Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge»* (art. 124, comma 1, del d. lgs. 18/8/2000 n. 267).

Il Garante, inoltre, nelle *«Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati»* del 15 maggio 2014 (www.gpdp.it, doc. web n. 3134436), con riferimento ai tempi di diffusione di dati personali contenuti negli atti pubblicati nell'albo pretorio online, ha espressamente indicato che *«Una volta trascorso il periodo temporale previsto dalle singole discipline per la pubblicazione degli atti e documenti nell'albo pretorio, gli enti locali non possono continuare a diffondere i dati personali in essi contenuti. In caso contrario, si determinerebbe, per il periodo eccedente la durata prevista dalla normativa di riferimento, una diffusione dei dati personali illecita perché non supportata da idonei presupposti normativi (art. 19, comma 3, del Codice)»* e che *«Pertanto [...] se gli enti locali vogliono continuare a mantenere nel proprio sito web istituzionale gli atti e i documenti pubblicati, ad esempio nelle sezioni dedicate agli archivi degli atti e/o della normativa dell'ente, devono apportare gli opportuni accorgimenti per la tutela dei dati personali. In tali casi, quindi, è necessario provvedere a oscurare nella documentazione pubblicata i dati e le informazioni idonei a identificare, anche in maniera indiretta, i soggetti interessati»* (parte seconda, par. 3.a.).

Inoltre, con riferimento agli obblighi di pubblicazione dei dati di soggetti beneficiari di contributi economici, la normativa statale di settore in materia di trasparenza stabilisce l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione *«delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro»*. Il comma 3 del medesimo articolo aggiunge che tale pubblicazione *«costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario»* (art. 26, comma 2, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013).

Per le predette pubblicazioni è prevista esclusivamente l'indicazione delle seguenti informazioni: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato (art. 27, comma 1).

La normativa statale citata prevede, altresì, che, per gli *«obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi*

economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati», in ogni caso, «È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative»: «allo stato di salute» o «alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati» (art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).

Ulteriori indicazioni e cautele da adottare per la diffusione di dati personali in Internet per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa sono state fornite dal Garante nelle citate «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati» del 15 maggio 2014 in cui è stato precisato, altresì, che «i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione contenuti nel d. lgs. n. 33/2013 sono tenuti, anche in tale ambito, al rispetto dei principi di necessità (art. 3, comma 1, del Codice), pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d, del Codice), nonché delle disposizioni a tutela dei dati sensibili (art. 22 del Codice)» e che «Non risulta, pertanto, giustificato diffondere, fra l'altro, dati quali, ad esempio, l'indirizzo di abitazione o la residenza, il codice fiscale di persone fisiche, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi o i benefici economici (codici IBAN), la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente-Isee, l'indicazione di analitiche situazioni reddituali, di condizioni di bisogno o di peculiari situazioni abitative, etc.» (parte prima, par. 9.e).

IL DIRIGENTE
(dott. Claudio Filippi)

